



ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO

“Belt and Road Italian Food and Feed Promotion”

STATUTO

Il presente Statuto (denominato anche "Statuto") disciplina le attività della Associazione **Belt and Road – Italian Food and Feed Promotion**, senza scopo di lucro, in seguito denominata "BRIFF".

La BRIFF opera al fine della promozione dei rapporti bilaterali tra Italia e Cina secondo la strategia “*One belt, one road*”.

Art. 1 COSTITUZIONE - SEDE – DURATA

1.1. È costituita, ai sensi dell’articolo 36 e seguenti del C.C. una libera associazione denominata “Belt and Road Italian Food and Feed Promotion”.

1.2 L’associazione ha sede legale in Viale dei Campioni, n. 13- 00144 - Roma, ITALIA.

1.3 Per raggiungere i suoi fini e rispondere adeguatamente alle caratteristiche delle diverse iniziative, l’Associazione potrà esercitare la propria attività anche in luoghi diversi da quello abituale.

1.4 L’Associazione potrà istituire delle sezioni distaccate sul territorio nazionale ed estero se ritenute opportune al raggiungimento degli scopi sociali.

1.5 La durata dell’Associazione è stabilita fino all’anno 2080 e può essere rinnovata.

ART. 2 SCOPO E OGGETTO

2.1 L’Associazione BRIFF non ha scopo di lucro ed ha come obiettivo la promozione e la cooperazione commerciale tra imprese italiane e cinesi nel settore agroalimentare e mangimistico nel rispetto della legislazione italiana e cinese e svolge la sua attività in ambito nazionale ed internazionale.

2.2 Le attività di BRIFF sono indirizzate a:

- a) favorire l’incontro tra operatori italiani e cinesi interessati a sviluppare rapporti commerciali tra i due Paesi nell’ottica “One belt, one road”;
- b) favorire la conoscenza della legislazione italiana e cinese inerente il settore agroalimentare e mangimistico;



**Belt and Road
Italian Food and Feed Promotion**

- c) agevolare l'interlocuzione con le Autorità competenti dei due Paesi per favorire il commercio e risolvere eventuali contenziosi;
- d) promuovere la cultura di una buona alimentazione secondo i valori delle tradizioni dei due Paesi;
- e) promuovere la formazione e l'informazione delle imprese riguardanti le attività di esportazione di alimenti e mangimi;
- f) fornire assistenza tecnico-legale alle imprese agroalimentari e mangimistiche;
- g) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra l'Associazione, gli operatori dei settori delle attività dell'associazione e il pubblico;
- h) erogare premi e borse di studio anche a cittadini stranieri;
- i) promuovere l'esportazione, in particolare di alimenti e mangimi, dall'Italia verso Paesi e regioni "Belt and road"

2.3 A tali fini assume tutte le iniziative e compie tutte le operazioni ritenute necessarie ed in particolare può:

- i. instaurare rapporti di collaborazione con Amministrazioni ed Istituzioni Pubbliche, Enti, Associazioni di categoria italiane ed estere;
- ii. stipulare convenzioni e contratti con Istituti, Agenzie governative e non, Associazioni e privati;
- iii. essere riconosciuta da parte delle Autorità governative o Agenzie cinesi come ente di verifica dei requisiti per esportazione di alimenti e mangimi secondo la legislazione cinese.

2.4 L'Associazione si avvale per la realizzazione di quanto sopra indicato della propria organizzazione e delle proprie risorse umane e professionali.

2.5 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 3 SOCI

3.1 Possono associarsi tutte le persone fisiche e gli Enti che condividono l'interesse al raggiungimento degli scopi sociali dell'Associazione e sono in possesso dei requisiti attualmente richiesti e previsti dal regolamento.

3.2 Per diventare socio è necessario ed indispensabile:

- a) inoltrare la domanda su apposito modulo;



**Belt and Road
Italian Food and Feed Promotion**

- b) accettare integralmente le norme statutarie ed eventuali regolamenti dell'Associazione;
- c) versare la quota associativa annuale, deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo;
- d) possedere requisiti di professionalità serietà e trasparenza.

3.3 Il Consiglio Direttivo, a maggioranza, può respingere la domanda di ammissione presentata.

3.4 Ad ogni modo, la domanda di ammissione si intende accettata se non interviene comunicazione contraria da parte del Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.

3.5 I soci si dividono in:

- a. Soci FONDATORI: sono i firmatari dell'atto costitutivo.
- b. Soci SOSTENITORI: sono tutti coloro che non sono obbligati a partecipare all'attività dell'Associazione, ma che la sostengono volontariamente con contributi finanziari o di altra natura.
- c. Soci ORDINARI: in qualità di soci ordinari possono aderire all'Associazione gli interessati a perseguire gli scopi dell'Associazione e le sue attività.
- d. Membri Onorari: Sono invitate dal Direttivo a diventare Membri Onorari, senza nessun impegno di partecipazione, quota d'iscrizione o quota associativa, tutte le persone che pur non avendo richiesto l'adesione all'Associazione gli sono state vicine e l'hanno aiutata nel compimento delle sue attività. I Membri Onorari possono essere invitati ad assistere alle assemblee in qualità di osservatori ma non hanno diritto al voto (neanche con una delega di uno socio ordinario) né ad assumere una delle cariche sociali previste dal presente Statuto.

ART 4 PERDITA DELLO STATUS DI ASSOCIATO

4.1 L'Associato cessa di far parte dell'Associazione qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) L'Associato dia comunicazione scritta di recesso al Presidente o al Consiglio Direttivo entro il 30 ottobre dell'anno corrente. La dichiarazione di recesso ha effetto dal 1° Gennaio dell'anno successivo;
- b) L'Associato sia dichiarato fallito;
- c) L'Associato sia venuto gravemente meno al Codice di Comportamento eventualmente assunto dall'Associazione;
- d) L'Associato non effettui i versamenti dovuti all'associazione entro sei mesi dalla scadenza dei termini;

4.2 Gli Associati receduti o esclusi non hanno in nessun caso alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né al rimborso dei contributi versati, né all'abbuono di quelli dovuti per l'esercizio in corso.

ART. 5 DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

5.1 I diritti e doveri dei soci sono:



**Belt and Road
Italian Food and Feed Promotion**

- a. contribuire alla realizzazione degli scopi sociali;
- b. versare la quota associativa annuale;
- c. partecipare alle assemblee con pieno diritto di voto.

5.2 Ogni Associato si impegna ad osservare il presente Statuto, il Codice di Comportamento, i Regolamenti e le deliberazioni degli Organi dell'Associazione.

ART. 6 PATRIMONIO E GESTIONE SOCIALE

6.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali, donazioni-lasciti, contributi pubblici e privati. Il socio che cessa di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale. I soci non possono chiedere la divisione del patrimonio sociale.

6.2 L'esercizio sociale inizia il 1° Gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 marzo il Consiglio Direttivo predispose il bilancio consuntivo e quello preventivo, determinando anche l'ammontare delle quote sociali per ogni categoria di soci.

L'amministrazione e la tenuta contabile è affidata al soggetto incaricato, secondo le direttive del Presidente.

ART. 7 ORGANI SOCIALI

7.1 Gli organi sociali sono:

- a. l'Assemblea dei soci
- b. il Consiglio Direttivo
- c. Presidente del Consiglio Direttivo

ART. 8 ASSEMBLEA

8.1 L'assemblea è costituita da tutti i soci; è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che propone un Segretario incaricato di redigere un verbale dalla riunione.

8.2 Il diritto al voto nelle assemblee spetta a tutti i soci maggiorenni; ogni socio ha diritto ad un voto. In caso di mancato versamento della quota associativa il soggetto/ente perde diritto al voto.

8.3 L'Assemblea dei soci deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci e del Programma di attività. L'assemblea deve riunirsi inoltre per la nomina o il rinnovo del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta del Consiglio Direttivo e/o quando lo richiedono almeno



il 30% degli iscritti, in regola con il pagamento delle quote. In entrambi i casi la convocazione dell'Assemblea è compito del Presidente o, in caso di assenza o impedimento del Vicepresidente.

8.4 L'Assemblea è convocata tramite mail con notifica di lettura inviata all'indirizzo comunicato in data di iscrizione e reca l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione; tale comunicazione deve essere inviata almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

8.5 L'Assemblea Generale Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli iscritti e, in seconda convocazione, con almeno un quarto degli iscritti; l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli iscritti e, in seconda convocazione, con almeno la metà più uno degli iscritti. Entrambe le assemblee deliberano a maggioranza degli Associati intervenuti.

8.6 L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente il proprio voto. L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi contigui o distanti audio-video collegati, con modalità delle quali deve essere redatto verbale.

8.7 L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.

8.8 Possono intervenire alle assemblee gli Associati in regola con lo statuto o, in sostituzione, altro soggetto munito di delega scritta e firmata dall' Associato.

8.9 L'Assemblea Ordinaria:

- a) Nomina i membri del Consiglio Direttivo;
- b) Delibera sull'indirizzo generale dell'Attività dell'Associazione;
- c) Delibera sulla relazione del Presidente in ordine all'attività svolta nell'anno scorso;
- d) Approva il rendiconto economico e finanziario della gestione.

8.10 L'Assemblea Straordinaria:

- a) Delibera sulle modifiche dello Statuto,
- b) Delibera sullo scioglimento dell'Associazione
- c) Discute e delibera su ogni altro argomento straordinario.

8.11 Le delibere dell'Assemblea devono essere verbalizzate ed il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

8.12 Presso la sede dell'Associazione sono conservati i Libri Verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo.



**Belt and Road
Italian Food and Feed Promotion**

8.13 Ciascun Associato ha diritto di consultare il Libro Verbali delle Assemblee

8.14 Ogni Associato ha diritto ad un voto (esclusi i Membri Onorari)

8.15 Per la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo la votazione avviene sulla base di una lista di candidature. L'Assemblea delibera a maggioranza. Le votazioni possono avvenire per acclamazione, appello nominale, alzata di mano, scrutinio segreto. Alla scadenza del mandato, i membri uscenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

ART. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 L'Associazione è amministrata e gestita da un Consiglio Direttivo composto da 3 - 5 oppure 7 membri di cui la maggioranza costituita da Soci Fondatori e un terzo da soci ordinari e/o soci sostenitori.

9.2 La nomina dei membri del Consiglio Direttivo spetta all'Assemblea Generale, salvo per il primo Consiglio Direttivo che sarà composto unicamente dai soci Fondatori.

9.3 Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni.

9.4 Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza assoluta:

- a) fra i suoi membri i Vicepresidenti;
- b) un Tesoriere incaricato di tenere i libri sociali;
- c) un Segretario Generale incaricato di gestire le attività dell'associazione.

9.5 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione, ed ha il compito di provvedere alla gestione dell'associazione per la realizzazione dei suoi scopi istituzionali. In particolare:

- a. delibera in ordine alle domande d'ammissione all'associazione;
- b. delibera la convocazione delle Assemblee;
- c. redige il bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre all'Assemblea;
- d. determina l'ammontare delle quote sociali annuali per ogni categoria di socio;
- e. organizza l'attività dell'Associazione esercitando tutti gli atti di ordinaria e straordinaria;
- f. determina le iniziative da assumere nell'interesse generale dell'Associazione e per gli scopi della medesima, nel quadro delle linee generali dettate dall'Assemblea;
- g. nomina, tra i suoi membri, il Presidente dell'Associazione che deve essere votato a maggioranza dallo stesso Consiglio;
- h. determina i poteri e le deleghe per gestire e disporre del Fondo Comune dell'Associazione;
- i. emette i Regolamenti dell'Associazione e/o i codici Comportamentali;
- j. vigila sul rispetto del Codice di comportamento.



9.6 Qualora venga a mancare un membro del Consiglio Direttivo, viene nominato il primo dei non eletti, in assenza del quale il Consiglio Direttivo procederà per cooptazione con il voto dei 2 terzi dei consiglieri in carica. Il nuovo consigliere resterà in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio.

9.7 Il Consiglio Direttivo può per gravi e motivati motivi proporre all'Assemblea, che decide con voto a maggioranza, l'esclusione di uno dei suoi membri per inadempienza dei suoi doveri di consigliere.

9.8 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente, ed ogni qual volta ne faccia richiesta un quinto dei suoi membri.

9.9 Per la validità delle riunioni è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica, che possono essere presenti anche delegando un membro del Consiglio stesso. Nel caso di mancata convocazione, il Consiglio si intende validamente costituito se intervengono tutti i Consiglieri. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Consigliere da lui incaricato. Le delibere del Consiglio devono essere verbalizzate ed il verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

9.10 La convocazione del Consiglio Direttivo ha luogo mediante avviso trasmesso via mail con notifica di lettura per ciascun Consigliere, con indicazione dell'ordine del giorno, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

ART. 10 IL PRESIDENTE

10.1 Il Presidente è nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi membri che lo eleggano a maggioranza;

10.2 Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche il Presidente dell'Associazione di cui ha la rappresentanza legale – in particolare ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi e la facoltà di agire e di resistere in giudizio.

10.3 In caso di sua assenza o impedimento il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal un Vice presidente incaricato.

10.4 Il Presidente:

- a) Convoca e presiede l'Assemblea degli Associati ed il Consiglio Direttivo;
- b) Indirizza e sovrintende all'attività dell'Associazione sulla base delle indicazioni del Consiglio Direttivo;
- c) Redige, con il Tesoriere nominato dal Consiglio Direttivo, il preventivo delle spese ed il rendiconto di gestione. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio, il preventivo ed il rendiconto sono presentati dal Presidente all'Assemblea insieme ad una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti.



10.5 Il Presidente rimane in carica per tre anni come il Consiglio Direttivo che l'ha nominato e decade con esso.

ART. 11 QUOTA ASSOCIATIVA

11.1 Gli Associati sono tenuti a versare nel mese di Gennaio la quota associativa annuale (possibile frazionare in due rate: Gennaio e Luglio);

11.2 La quota associativa è intrasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.

ART. 12 FONDO COMUNE

12.1 Il Fondo Comune è destinato allo svolgimento di tutte le attività dell'associazione. Esso è costituito:

- a) Dalle quote associative annuali versate dai membri;
- b) Dalle eccedenze attive della gestione;
- c) Da tutti i contributi e i beni, mobili e immobili, a qualsiasi titolo acquisiti.

ART. 13 CONTROVERSIE

13.1 Qualsiasi controversia circa l'interpretazione dell'Atto Costitutivo, dello Statuto, del Codice Comportamentale e di eventuali Regolamenti interni è demandata al giudizio della Camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. di Roma.

ART. 14 SCIoglimento

14.1 L'associazione si scioglie per la scadenza del termine di durata in conformità col presente statuto, se non vi è stata proroga, oppure a seguito di delibera dell'Assemblea Straordinaria, con voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. L'assemblea straordinaria provvederà alla nomina del o dei liquidatori, determinandone i loro poteri. In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'eventuale patrimonio deve essere utilizzato per il soddisfacimento dei creditori; il patrimonio residuo sarà devoluto a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, salva diversa destinazione imposta dalla legge.



**Belt and Road
Italian Food and Feed Promotion**

ART. 15 RINVIO

15.1 Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge e alle disposizioni del Codice civile italiano.

Questo statuto è composto da N° 15 articoli disposti su nove pagine.